

## REGOLAMENTO (UE) N. 1033/2010 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 2010

**che modifica il regolamento (CE) n. 1505/2006 concernente le relazioni annuali degli Stati membri sui risultati dei controlli effettuati riguardo all'identificazione e alla registrazione delle specie ovina e caprina**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1, primo e secondo comma, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1505/2006 della Commissione, dell'11 ottobre 2006, che attua il regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio per quanto riguarda i controlli minimi da effettuare per l'identificazione e la registrazione degli animali delle specie ovina e caprina<sup>(2)</sup> stabilisce che gli Stati membri debbano svolgere controlli per verificare la conformità dei detentori ai requisiti del regolamento (CE) n. 21/2004.
- (2) Inoltre, il regolamento (CE) n. 1505/2006 stabilisce che gli Stati membri presentino una relazione annuale alla Commissione, in conformità del modello previsto nell'allegato, sui risultati dei controlli effettuati nel precedente periodo di ispezione annuale.
- (3) La raccolta dei dati per la relazione annuale deve essere adeguata e proporzionata agli obiettivi perseguiti. Ai fini di una relazione più mirata e più idonea allo scopo,

taluni requisiti e il modello di relazione stabilito nell'allegato al regolamento (CE) n. 1505/2006 devono essere semplificati per un miglioramento delle informazioni relative all'esecuzione dei controlli e per evitare oneri amministrativi inutili.

- (4) Il regolamento (CE) n. 1505/2006 deve essere pertanto modificato di conseguenza.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1505/2006 è così modificato:

- 1) all'articolo 7, la lettera b) è sostituita dal seguente testo:
 

«b) il numero di aziende controllate;»;
- 2) l'allegato è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2010.

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

<sup>(1)</sup> GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8.<sup>(2)</sup> GU L 280 del 12.10.2006, pag. 3.

## ALLEGATO

Il testo dell'allegato al regolamento (CE) n. 1505/2006 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

**Relazione sui risultati dei controlli effettuati nel settore ovino e caprino in relazione ai requisiti per l'identificazione e la registrazione di tali animali in conformità del regolamento (CE) n. 21/2004**

1. Informazioni generali sulle aziende, gli animali e i controlli

Numero totale di aziende nello Stato membro all'inizio del periodo oggetto della relazione <sup>(1)</sup>	
Numero totale di aziende controllate nel corso del periodo oggetto della relazione	
Numero totale di animali registrati nello Stato membro all'inizio del periodo oggetto della relazione <sup>(1)</sup>	
Numero totale di animali controllati nelle aziende durante il periodo oggetto della relazione <sup>(1)</sup>	
<sup>(1)</sup> O altra data di riferimento nazionale per le statistiche dei prodotti animali.	

2. Casi di inosservanza

Numero di aziende interessate da casi di inosservanza	
---	--

3. Sanzioni comminate

Numero di aziende con sanzioni comminate»	
---	--

